

## REPUBBLICA ITALIANA

## IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

DI BERGAMO		SEZIONE 1
riunita con l'intervento dei Signori:	b.	*
□ BUONANNO	TOMMASO	Presidente
□ RUSTICO	GIOVAN BATTISTA	Relatore
□ SAIA	GIUSEPPE	Giudice
	ŧ .	
	224000000000000000000000000000000000000	
ha emesso la seguente	SENTENZA	
sul ricorso n. 165/15 depositato il 24/02/2015		
avverso AVVISO DI ACCERTAME	ENTO n° T9F01B203391/20	14 IRAP 2005
IRPEF IVA INPS avverso AVVISO DI ACCERTAME	ENTO n° T9F01B203392/20	14 IRAP 2006
IRPEF IVA INPS contro: AG.ENTRATE DIREZIONE		K
	- FROMINOIALL BEROAMIC	
proposto dai ricorrenti		
v .	3	
difeso da:		
AVV. VITELLO MICHELE /IA M. CERUTTI N.11 25017 LONA	ATO DEL GARDA BS	
AVV. VITELLO MICHELE VIA M. CERUTTI N.11 25017 LONA difeso da:	ATO DEL GARDA BS	

DOTT. VITELLO EUGENIO

VIA M. CERUTTI N.11 25017 LONATO DEL GARDA BS

SEZIONE
N° 1
REG.GENERALE
N° 165/15
UDIENZA DEL
21/09/2015 ore 10:30
SENTENZA
93/16
2 1 SET 2015
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL
1 6 FEB. 2016
SEGRATABLO .

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con avvisi di accertamento n. T9F01B203391/2014 per l'anno d'imposta 2005 e n. T9F01B203392/2014 per l'anno d'imposta 2006, notificati in data 15/12/2014 al sig. Berardelli Severino, l'Ufficio Controlli Area legale, dell'Agenzia delle Entrate Direzione provinciale di Bergamo, ha accertato – ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett. d), del Dpr n. 600/1973, con le modalità dell'art. 41 bis del Dpr n. 600/1973 – un maggior imponibile ai fini delle imposte dirette di € 42.279,00 e d € 20.560,00 per gli anni d'imposta 2005 e 2006, afferenti ad operazioni ritenute oggettivamente inesistenti. Conseguentemente accertava le corrispondenti maggiori imposte Iva di € 8.456,00 ed € 4.120,00, pari al 20 % sull'imponibile delle suddette fatture ritenute emesse. per operazioni inesistenti.

L'accertamento trae origine da una verifica fiscale iniziata il 10/11/2014, dalla Guardia di Finanza di (su segnalazione della tenenza G. di F. di ) con riferimento agli anni d'imposta su citati, dal quale è emerso che la ditta annotato negli anni in oggetto fatture emesse dalla ditta individuale "

relative ad operazioni oggettivamente inesistenti. Il relativo processo verbale di constatazione è stato redatto e consegnato al sig. Berardelli il 19/11/2014.

Avverso i suddetti avvisi di accertamento rappresentato e difeso dall'avv. Michele Vitello e dal dott. Eugenio Vitello, ha proposto ricorso opponendone l'illegittimità e l'infondatezza chiedendo, in via preliminare, l'annullamento degli atti perché viziati dalla violazione del termine, per il mancato rispetto di quanto previsto dall'art.12 della Legge 27 luglio 2000, n. 212 e per la omessa allegazione della delega per la sottoscrizione di detti avvisi. Nel merito delle contestazioni, ha insistito sulla effettività delle operazioni commerciali, che sostiene essere realmente avvenute. A tal uopo ha documentato analiticamente le fatture in contestazioni, con la descrizione degli acquisti e il relativo utilizzo. Ha, infine sostenuto che non gli può essergli negata la detrazione dei costi di detti acquisti e la corrispondente detrazione Iva, in quanto in buona fede e non consapevole di partecipa e all'illecito fiscale.

In data 28/04/2015, l'Agenzia delle Entrate si era costituito in giudizio, presentando controdeduzioni dirette, alla conferma integrale degli avvisi di accertamento, con condanna al pagamento delle spese di giudizio, contestando quanto affermato dal ricorrente circa l'infondatezza degli avvisi.

Il ricorrente, contestualmente al ricorso, aveva presentato istanza di sospensione dell'efficacia degli atti impositivi impugnati - ai sensi dell'art.47 del D.Lgs. n. 546/92 - che la Commissione all'udienza del 29/06/2015 aveva accolto, ritenendo sussistere i presupposti di legge.

Nel corso dell'udienza per la sospensione, il ricorrente aveva eccepito la nullità degli avvisi di accertamento, con riguardo alla qualifica dirigenziale del capo area Metta Daniela. Il rappresentante dell'Uffica si era opposto all'accoglimento del nuovo motivo



di ricorso, eccependo l'inammissibilità e chiedendo, comunque nuovo termine per il deposito di eventuali controdeduzioni, che la Commissione ha concesso.

In data 27/7/2015, l'Agenzia ha presentato memoria, con riguardo alle argomentazione esposte dal contribuente all'udienza del 29/06/2015, rilevando l'inammissibilità dell'eccezione di invalidità dell'atto impositivo sottoscritto da funzionario incarico di funzioni dirigenziali, che essendo stato sollevato per la prima volta dal ricorrente all'udienza del 29 giugno 2015, risulta doppiamente intempestiva sia perché in via generale è stato superato il termine di dieci giorni liberi prima dell'udienza, sia perché nella fattispecie non trattasi di memoria illustrativa di motivi già dedotti con il ricorso introduttivo, ma di memoria contenente motivi aggiunti.

Insiste, pertanto, per l'inammissibilità della nuova eccezione irritualmente proposta dal contribuente e per il rigetto del ricorso introduttivo.

Nel corso della pubblica udienza la Commissione, sentite le parti che concludono come in atti, ha trattenuto il ricorso riservandosi la decisione.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

La Commissione, sciolta la riserva, ritiene che gli avvisi di accertamento alla luce dei principi emersi dalla vigente normativa, siano da annullare. A uopo, esamina preliminarmente - in considerazione del suo carattere pregiudiziale - la questione relativa alla lamentata violazione dell'art. 12, comma 7, della legge n.212/2000 (c.d. Statuto del Contribuente), che recita: "Nel rispetto del principio di cooperazione tra amministrazione e contribuente, dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente può comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori. L'avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza ...".

Come osserva la Suprema Corte, l'avviso di accertamento emesso senza che sia osservato il termine dilatorio di cui alla citata disposizione è illegittimo in quanto lo stesso termine è posto a garanzia del pieno dispiegarsi del contraddittorio procedimentale nel rispetto dei principi di collaborazione e buona fede tra amministrazione e contribuente, ed è inteso altresì a migliorare e rendere più efficace l'esercizio della potestà impositiva (tra le decisioni più recenti: Cass. Sez. V, 7-8-2015 n.16602; 17-4-2015 n.7843; 15-4-2015 n.7584).

Per il caso, poi, che l'Amministrazione finanziaria alleghi l'oggettiva impossibilità di osservare il termine, essa deve ritenersi gravata del relativo onere della prova (Cass. Sez. V, 10-6-2015 n.1193); non potrà comunque qualificarsi come oggettiva impossibilità il semplice approssimarsi della scadenza del termine di decadenza dell'accertamento senza che possa escludersi inerzia o negligenza dell'Ufficio o senza che il ritardo possa essere imputato a responsabilità del contribuente (Cass. Sez. V, 30-4-2014 n. 9424), dovendo comunque l'Amministrazione attivarsi sempre tempestivamente per consentire il contraddittorio endoprocedimentale (Cass. Sez. V, 5-2-2014 n.2592).



I principi enunciati costituiscono una implicazione necessaria del principio del contradditorio, come affermato, con riferimento alla disposizione in esame, dalla Corte Costituzionale (ordinanza 24-7-2009 n.244) e dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenze 29-7-2013 n.18184 e 18-9-2014 n.19667).

Le pronunce indicate si pongono in dichiarata sintonia con quanto affermato in argomento dalla giurisprudenza comunitaria, la quale, da un lato ha affermato il valore generale della regola del contraddittorio e, dall'altro lato, ha collegato la rilevanza della relativa inosservanza come vizio di illegittimità alla condizione che il mancato contraddittorio abbia impedito la valutazione di ulteriori elementi, idonei a determinare un diverso esito del procedimento od un differente contenuto dell'accertamento (in tal senso, da ultimo: Corte di Giustizia, 3-7-2014, cause riunite C-129/13 e C-130/13).

Alla luce degli esposti principi, al Commissione osserva che il processo verbale di costatazione è stato redatto dalla Guarda di Finanza Brigata di e consegnato al sig.

, in data 19/11/2014 e l'atto impositivo - emesso da parte dell'Agenzia delle Entrate - risulta notificato in data 15/12/2014 (26 giorni dopo). Risulta evidente il mancato rispetto del termine di 60 giorni fissato dall'art. 12, comma 7, della Legge n. 212/2000. Pertanto, con riguardo alla pretesa tributaria, la Commissione osserva che la violazione del termine, determina un vizio insanabile degli atti impositivi. Con l'inosservanza del termine, deve constatarsi che, si è privato il contribuente della possibilità di poter effettuare, le osservazioni previste dalla normativa con evidente lesione del suo diritto di difesa costituzionalmente garantito.

In conclusione, gli atti impositivi impugnati dalla società ricorrente risultano illegittimi perché non è stato osservato il termine dilatorio fissato dalla legge, con la conseguenza che il suo mancato rispetto ha sacrificato la valutazione, da parte dell'Agenzia, di elementi che avrebbero potuto condurre a un diverso risultato potenzialmente rilevante ai fini dell'azione di accertamento, che rendono nulli gli accertamenti.

Ogni altra questione, naturalmente, resta assorbita.

Alla luce di quanto sopra evidenziato, la Commissione accoglie il ricorso e annulla gli avvisi di accertamento in oggetto.

Le spese sono compensate in considerazione della problematica che caratterizza la complessa fattispecie.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso e dichiara la nullità degli accertamenti. Spese compensate.

Bergamo, 25 gennaio 2016

www.commercialistatelematico.com

Il Giudice estensore

(Giovan Battista Rustico)

eunuw

(Tommaso Buonanno)